

N. 02882/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02471/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2471 del 2012, proposto da:
Edilbernasconi s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Bonomi, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cecilia Gandini, in Milano, via
Colico, 12, sc. A;

contro

Comune di Malnate, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

Carmela Dantonio, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Franceschet,
presso il cui studio, in Milano, viale Bianca Maria, 21, è elettivamente
domiciliata;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'esecuzione,

dell'ordinanza n. 1178 del 26 luglio 2012, emanata dal responsabile
dell'area pianificazione del territorio del Comune di Malnate, nonché di

ogni altro atto connesso, conseguente e/o collegato;
nonché per la richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti e patienti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carmela Dantonio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- il provvedimento impugnato individua, quale presupposto della sanzione irrogata, l'illegittimità del permesso di costruire n. 11/2010 e della denuncia di inizio attività n. 158/2011, in conseguenza della infedele rappresentazione dello stato dei luoghi sugli elaborati progettuali allegati ai titoli edilizi;
- tale atto è da qualificarsi, oltre che quale provvedimento sanzionatorio, quale implicito, parziale, provvedimento di annullamento in autotutela dei titoli abilitativi;
- come ammesso dalla stessa ricorrente, nelle tavole progettuali allegate ai titoli edilizi, non è dato atto della presenza di una finestra sulla parete dell'immobile di proprietà della sig.ra Dantonio; a fronte di tale infedele rappresentazione dello stato dei luoghi, non assume rilievo la mera allegazione alle pratiche edilizie di fotografie che paleserebbero l'esistenza della finestra;
- per giurisprudenza costante, nel caso di falsa o comunque erronea rappresentazione dello stato di fatto preesistente al rilascio del permesso

di costruire, l'interesse pubblico all'esercizio della potestà di autotutela sussiste "in re ipsa" e non necessita, pertanto, di alcuna motivazione ulteriore (cfr., fra le tante, T.A.R. Liguria sez. I, 12 ottobre 2005, n. 1349);

- non sussiste, quindi, violazione delle norme di cui agli art. 19 e 21 nonies, l. n. 241/1990;

- la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non porta all'annullamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 21 octies, l. n. 241/1990, dovendo ritenersi dimostrato che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Per le ragioni esposte il ricorso è dunque infondato e va, quindi, respinto.

Con riferimento alla sig.ra Carmela Dantonio, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Nulla sulle spese nei confronti del Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore della sig.ra Carmela Dantonio, delle spese di giudizio che quantifica in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.

Nulla sulle spese nei confronti dell'amministrazione comunale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Zucchini, Presidente FF

Concetta Plantamura, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)